

N° SENT
N° RGAC
N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49459, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2020 e vertente

TRA

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Roma, piazza Cardelli n° 4, presso lo studio dell'avv.to Gian Domenico Mosco, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Salvatore Lopreiato e dall'avv.to Antonio Damiano, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

POLIFILM ITALIA S.R.L. (p.Iva 02500240615 e c.f. 01874190604; con sede legale a San Giovanni di Ostellato (FE), in via Brunelleschi n. 7), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio Grande Stevens, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Cericola del Foro di Torino, Paolo M. Grande del Foro di Milano e Franco Celestino del Foro di Roma in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori,

CONVENUTA

E

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE (POLIECO), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata a Roma, via F. Paulucci de' Calboli n° 1, presso lo studio dell'avv.to Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Andrea Calisse, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: adesione a consorzio e pagamento somma.

CONCLUSIONI:

per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 14/7/2020): "... l'avv.to Pirani si riporta alle conclusioni trascritte nell'atto di citazione ...(*Voglia il Giudice adito: A) accertare la violazione da parte della Polifilm s.r.l. delle norme di cui agli art. 41, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 223, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e il conseguente inadempimento della suddetta Società all'obbligo di adesione al Conai stabilito dalla legge e, per l'effetto, dichiarare la Società convenuta obbligata ad aderire al Conai sin dal mese di luglio 1998; B) condannare la Società alla presentazione della domanda di adesione prevista dall'art. 6, comma 1, dello statuto del Conai nonché al pagamento della quota di adesione determinata ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione statutaria, con la determinazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna; C) accertare la violazione da parte della Polifilm s.r.l., in relazione ai beni dalla stessa importati e (o) prodotti dal mese di luglio 1998 degli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi importati e (o) prodotti e ceduti e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa; e, per l'effetto: D) condannare la suddetta Società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati e (o) prodotti e ceduti dal mese di luglio 1998 in avanti previste dallo statuto e dal regolamento Conai, con la determinazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna; E) condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale dovuto per gli imballaggi importati e (o) prodotti e ceduti dal mese di luglio 1998 in poi nella somma di euro 547.085,49, dei quali euro 542.072,47 per il periodo 2012-2014 ed euro 5.013,02 per il periodo 2004-2011, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa; F) condannare la Società convenuta al pagamento in favore del Conai degli interessi sulla suddetta somma, calcolati dal momento delle scadenze*

dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; G) condannare la Polifilm s.r.l. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Con vittoria delle spese di lite. Con salvezza di ogni diritto'...”;

per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c. del 14/7/2020): “...l'avv.to Celestino conclude come da foglio di p.c. ...(*Premesso: 1) che il Rag. Saverio Reale -nominato quale Ctu dopo pronunzia da parte della S.V.I. della sentenza non definitiva n. 22952/2018 R.G. in ordine all' an debeatur- allo scopo di accertare tra l'altro i quantitativi di pellicola plastica prodotti o importati o ceduti dalla Polifilm Italia S.r.l., a pag. 8 del proprio elaborato espressamente si è dichiarato impossibilitato a sviluppare ed ergo a rispondere ad uno dei quesiti a lui sottoposti dal Giudice (in ispecie: “Accerti il Ctu nell'esaminare le fatture, quale di esse sia riferibile al contributo ambientale corrisposto al Consorzio Polieco” e ciò espressamente in ragione dell'incertezza dovuta alla mancanza di un giudizio definitivo e/o di una precisazione normativa in ordine alla natura di imballaggio del tipo di polietilene commercializzato e/o prodotto da Polifilm Italia S.r.l.; 2) che in effetti, anche in ragione di tale vuoto normativo, così come espressamente dedotto anche dal Consulente Tecnico d'Ufficio, la mandante convenuta, analogamente alla terza chiamata, breviter CONSORZIO POLIECO, ha interposto appello immediato innanzi alla Corte d'Appello di Roma, gravame che, rubricato all'R.G. n.271/2019, sarà chiamato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.2.2021; 3) che peraltro parte convenuta ha tempestivamente depositato quali allegati A e B alla relativa nota di deposito del 13.1.2020, Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3.12.2019 e Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 6.12.2019; 4) che il summenzionato parere dell'AGCOM dà conto expressis verbis del mancato aggiornamento normativo in merito alla qualificazione della tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 D.lgs. 152/2006, in guisa che tale scarsa chiarezza della qualificazione del bene prodotto quale bene in polietilene piuttosto che imballaggio “produce incertezze relativamente all'applicabilità ora di in ora dell'altro contributo con consequenziali evidenti effetti di vantaggio competitivo di alcuni operatori rispetto ad altri (sic a pag. 3 del prodotto parere AGCOM); 5) che il decreto del Ministero dell'Ambiente solo alla fine dello scorso anno sembra abbia adottato una procedura ad hoc per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui Consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei*

rifiuti che controlli anche e soprattutto il corretto impiego del contributo ambientale versato dai produttori ai Consorzi; 6) che in buona sostanza entrambi gli enti sopra citati hanno dato atto della scarsa chiarezza della disciplina domestica attualmente vigente in materia, aggravata dalla mancanza, protrattasi sino ad ora, di adeguata vigilanza sull'attività dei Consorzi ex lege, scarsa chiarezza che va a svantaggio e detrimento dei consorziati produttori di beni in polietilene che si trovano ora in una sorta di "limbo" normativo; 7) che la convenuta Polifilm Italia, così come la terza chiamata POLIECO, hanno peraltro interposto ciascuna in via principale appello immediato avverso la sentenza non definitiva emessa da questo giudice in punto obbligatorietà di Polifilm di adesione a CONAI, e che tali gravami, rubricati sub 271 – 275 del 2019 R.G. della Corte d'Appello di Roma, verranno entrambi chiamati per precisazione delle conclusioni alla prossima udienza del 16.2.2021; 8) che peraltro, in corso di consulenza sono stati acquisiti documenti da cui emerge che in Germania e Francia, e, più in generale, a livello europeo non constano regimi attuativi della normativa comunitaria di smaltimento rifiuti che trattano le pellicole di polietilene come imballaggio, con conseguente difformità del sistema italiano e disparità di trattamento. Tutto ciò premesso e di tutto ciò dato atto Polifilm Italia S.r.l. chiede che la S.V.I., contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) In rito e comunque in via preliminare: a) Rimettere in istruttoria il presente giudizio ordinando la riconvocazione del Rag. Reale per lo svolgimento di un supplemento di consulenza tecnica avente ad oggetto il quesito che egli stesso ha dichiarato non aver "sviluppato" id est : "Accerti il Ctu nell'esaminare le fatture, quale di esse sia riferibile al contributo ambientale corrisposto al Consorzio Polieco". b) All'esito, in ogni caso, trattenere in istruttoria e/o sospendere il presente giudizio quanto meno in attesa della prossima definizione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza parziale n. 22952 del 29/11/2018 pronunciata nel presente procedimento RG n. 49459/2015, e comunque in considerazione ed in attesa che il legislatore adempia all'invito formulato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di procedere all'inserimento in sede di normazione primaria di un ulteriore comma dell'art. 234 del d.lgs. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambiente o T.U.A.) atto a chiarire il perimetro di operatività del Consorzio Polieco, demandando altresì ad un Decreto del Ministero dell'Ambiente -legislativamente preposto al controllo delle attività e dei risultati di gestione dei Consorzi istituiti dal T.U.A.- l'esatta individuazione delle categorie di beni in polietilene rientranti in detto perimetro. c) comunque, od in alternativa, in ragione di quanto in premessa sollevare la questione pregiudiziale relativa alla definizione di imballaggio ai sensi della direttiva sovranazionale

94/62 CE così come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE e, quanto all'allegato I della prima direttiva, dalla direttiva 2013/2 UE in relazione all'art. 218 del D. lgs. 152/2006 nella parte in cui reca una definizione generale di imballaggio autonoma ed indipendente rispetto alle tassative tipologie di imballaggio, primario, secondario, terziario, previste alle lettere a) b) e c) dell'art. 3.1. della direttiva medesima, chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267, I e II comma del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di pronunciarsi sulla questione. b) In principalità e nel merito Rigettarsi tutte le domande proposte nei confronti della convenuta mandante Polifilm Italia S.r.l. da Consorzio attore, e comunque da chiunque avanzate nel presente giudizio, per le ragioni esposte in narrativa e perché comunque infondate in fatto ed in diritto, e comunque almeno in parte qua prescritte ex art. 2948 od in subordine ex art. 2946 c.c.. c) Ancora nel merito, in via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i motivi di fatto ed in diritto versati in atti, e previo se del caso accertamento incidenter tantum dell'invalidità e/o inefficacia dell'atto di adesione di Polifilm Italia S.r.l. al Consorzio Polieco per assenza di qualsivoglia obbligo di legge, condannarsi il suddetto terzo chiamato PoliEco Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di Polietilene (C.F. e P.ITA IVA 05119661006) con sede legale ed operativa in Roma alla Piazza Santa Chiara n.49, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei contributi non dovuti e pertanto indebitamente percepiti pagati dalla società convenuta Polifilm Italia S.r.l. al medesimo consorzio dall'anno 1999 sino alla emananda sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singolo versamento al saldo, importo montante in linea capitale dal maggio 1999 al luglio 2015 ad € 488.789,32, e/o comunque condannarsi alla restituzione del diverso importo maggiore o minore dovuto per i titoli dedotti, così come lo stesso sarà accertato in corso di causa e comunque ancora nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i motivi in fatto ed in diritto versati in atti, condannare la terza chiamata PoliECO Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di Polietilene a tenere indenne la concludente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole della presente lite, anche per danni e spese sia proprie che avversarie. In ogni caso. Spese e competenze di causa + oneri accessori interamente rifiuti)..., depositato in via telematica in data 13/7/2020 e che deposita come copia di cortesia ...”;

per il terzo chiamato (verbale dell'udienza di p.c. del 14/7/2020): “ ... l'avv.to Denza si riporta alle deduzioni ed allegazioni già formulate e chiede in primo lungo rinvio a dopo

l'udienza del 25/2/2021; in subordine chiede che vengano esclusi dalla contribuzione Conai i beni indicati come 'non imballaggi' dal Ctu; conclude come da comparsa di risposta e da memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. ...('1) *in via pregiudiziale o preliminare: Nel caso in cui l'organo giudicante non intendesse disapplicare direttamente la disposizione nazionale in contrasto con la normativa europea, previa sospensione del processo, rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE (dopo l'entrata in vigore, il giorno 01 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona – in precedenza articolo 234 TCE), ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi di cui sopra. 2) nel merito: respingere le domande proposte da Polifilm Italia S.r.l. nei confronti del terzo chiamato Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene, siccome inammissibili, infondate e non provate, dichiarando, in ogni caso la prescrizione del diritto a ripetere o ad essere garantita ex art. 2948 c.c. o, in subordine, 2946, c.c., accertando e dichiarando che i manufatti prodotti e commercializzati dalla medesima Polifilm Italia S.r.l. (film protettivo in polietilene) sono beni in polietilene soggetti alla disciplina di cui all'art. 234 D.lgs. 152/06 e non imballaggi soggetti alla disciplina di cui all'art. 224 D.lgs. 152/06. Con vittoria di onorari, spese ed accessori di legge'...*”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Polifilm Italia S.r.l., l'attore Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito Conai), richiamata la normativa in materia di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio ed in materia di costituzione del Consorzio stesso nel 1997 nonché di debenza del contributo ambientale da parte di produttori ed utilizzatori di imballaggi, nel caso di mancata predisposizione di un autonomo sistema di smaltimento dei rifiuti, allegava che la convenuta, che operava nel settore della produzione e anche importazione di imballaggi in plastica, in particolare *film* in polietilene adesivo e protettivo, non aveva inviato ad esso attore la richiesta di adesione prevista dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio, omettendo di adempiere ai relativi obblighi dichiarativi e contributivi conseguenti all'adesione; che nello scambio epistolare la convenuta aveva contestato la richiesta, attesa la natura dei beni prodotti, e aveva ribadito la correttezza dell'iscrizione ad altro Consorzio e precisamente al Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene (Polieco); che viceversa, da una verifica operata presso alcuni clienti della convenuta e consorziati ad esso Conai sulle fatture emesse dalla convenuta e relative alla vendita di film in polietilene, era emerso il mancato versamento, per il solo periodo 2012-2014, di contributi per € 542.072,47; che inoltre, risultando che la convenuta aveva importato

imballaggi vuoti da Paesi UE, nel periodo 2011-2013, per € 10.082,19 e dai paesi extra UE, nel periodo 2008 al 2013, per € 904.121, era altresì emerso che anche in questi casi la stessa non avesse effettuato alcuna dichiarazione né versato alcun contributo ambientale Conai; che detta condotta costituiva un modo, per la convenuta, per finanziare illegittimamente la propria attività con distorsioni concorrenziali in danno del sistema consortile; che si era in presenza di produzione di imballaggi, costituiti, nel caso di specie, dalla pellicola protettiva adesiva in polietilene utilizzata per ricoprire i laminati prodotti dai clienti della convenuta. Tanto premesso e ritenuto che detto materiale assolvesse ad una funzione di imballaggio, il Consorzio attore concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio la convenuta Polifilm Italia S.r.l., la quale concludeva come in epigrafe riportato e chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (PolieCo), cui nel tempo aveva versato il relativo contributo, a seguito di adesione fin dal 1999. Al riguardo, la convenuta ribadiva che non ricorrevano i presupposti oggettivi per l'adesione al Conai, atteso che la stessa produceva non già imballaggi, quanto invece materiale in polietilene strumentale alla produzione di altri manufatti e in particolare per proteggerne le superfici durante tutte le fasi di ulteriore lavorazione sino al prodotto finito; che andava contestata qualsiasi allusione alla pretesa violazione di obblighi contributivi o all'asserita alterazione del regime concorrenziale con altri operatori, invece iscritti al Conai, in quanto in ogni caso, ritenendo sussistere il relativo obbligo, aveva aderito al Consorzio Polieco, cui versava il contributo ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (cd. T.U. ambiente), senza aver mai manifestato alcuna intenzione di sottrarsi ai propri obblighi di contribuzione allo smaltimento dei rifiuti prodotti; che per tale motivo era sua intenzione chiamare in causa il PolieCo per essere dallo stesso manlevata.

Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (nel prosieguo anche solo PolieCo), il quale concludeva come in epigrafe riportato.

La causa era istruita documentalmente e all'udienza del 30/4/2018 era trattenuta in decisione con scadenza dei termini ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c. il 19/7/2018.

Con sentenza non definitiva n. 22952/2018 del 19-27/11/2018 veniva deciso l'*an* in ordine all'adesione della convenuta al Conai a partire da luglio 1998 e ai conseguenti obblighi informativi e contributivi, con il seguente dispositivo “... *non definitivamente pronunciando: rigetta la richiesta del terzo chiamato PolieCo di rimessione, alla Corte di Giustizia, della questione pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 TFUE; dichiara che la convenuta era*

tenuta ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998 ed è tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi; rimette la causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria (ordine di esibizione e ctu); riserva a tal fine di emettere separata e contestuale ordinanza; rimette alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite. ...”.

Con separata e contestuale ordinanza la causa era rimessa sul ruolo e, a livello istruttorio, era accolta “ ..., alla luce di quanto argomentato in sentenza, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativamente alla seguente documentazione, formata da luglio del 1998 fino alla data di introduzione del presente giudizio: a) fatture di vendita emesse dalla convenuta relative alle cessioni di pellicola in polietilene; b) fatture di acquisto ricevute dalla convenuta per l'importazione o l'acquisto di pellicola in polietilene; ...” ed era accolta “... l'istanza di ctu contabile con il seguente quesito: ‘Accerti il Ctù, previo esame della documentazione in atti e di quella acquisita ex art. 210 c.p.c. e di quanto acquisito presso pubblici uffici i quantitativi di pellicola plastica prodotti o importati e ceduti dalla convenuta da luglio del 1998 fino alla data di introduzione del giudizio nonché l'ammontare complessivo delle somme che la convenuta deve versare a CONAI a titolo di contributo ambientale in relazione alla cessione di detto materiale nel periodo in questione’ ...”; inoltre era stato “... ritenuto ... opportuno, per economia processuale, conferire al Ctù anche questo ulteriore quesito: ‘Accerti il Ctù quanto la convenuta abbia versato, a titolo di contributo, a PolieCo dalla data di adesione a detto Consorzio fino alla data di deposito della comparsa di risposta, indicando analiticamente e separatamente, anno per anno, l'importo versato nonché le modalità di determinazione dello stesso’; ...”.

All'udienza del 15/1/2019 comparivano i procuratori delle parti e il Ctù nominato e veniva dato atto, dai procuratori della convenuta e del terzo Polieco, che era stato proposto (distinto) appello immediato avverso la sentenza non definitiva n. 22952/2018; veniva concesso breve rinvio alle parti per valutare l'incidenza di detti appelli immediati sul prosieguo del processo.

Alla successiva udienza del 5/2/2019, su richiesta e accordo delle parti, veniva disposto un ulteriore rinvio per impedimento del procuratore di parte convenuta.

Alla successiva udienza del 5/3/2019, tenuto conto della posizione delle parti veniva disposta la prosecuzione del processo, atteso che “..., vista la sentenza non definitiva ... non ricorre alcuna ipotesi di sospensione ex art., 295 c.p.c. per pregiudizialità dell'appello e ...

non vi è accordo fra tutte le parti per la sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione sull'appello, ..." (cfr. verbale di udienza).

Alla predetta udienza veniva conferito l'incarico al Ctu, il quale provvedeva al deposito dell'elaborato in data 7/10/2019; in base al calendario del processo era fissata al 19/11/2019 l'udienza per esame della ctu.

Alla successiva udienza del 14/1/2020, fissata per esame della ctu stante l'impedimento del Giudice alla precedente udienza del 19/11/2019, la causa era rinviata al 9/3/2020 per la precisazione delle conclusioni.

Con decreto 9/3/2020, stante l'Emergenza Covid e alla luce del D.L. 11/2020, l'udienza era rinviata al 14/4/2020 sempre per p.c..

Con decreto 31/3/2020, stante l'Emergenza Covid e alla luce del D.L. 18/2020, l'udienza era rinviata al 14/7/2020 sempre per p.c..

Nel corso del giudizio si costituivano nuovi procuratori per la società convenuta, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'originario procuratore della convenuta.

Alla predetta udienza del 14/7/2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (60 giorni) e delle memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c., il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono scaduti il 2/11/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che ogni questione, già decisa con la sentenza non definitiva n. 22952/2018, non può più essere rimessa in discussione in questo giudizio.

Si prende atto che tanto la società convenuta quanto il terzo chiamato Polieco hanno proposto appello immediato avverso la sentenza non definitiva n. 22952/2018, ma, non avendo parte attrice aderito alla richiesta di sospensione del presente processo in attesa della definizione del giudizio di appello, non vi è stata pertanto "... istanza concorde delle parti ..." (cfr. art. 279, 4° comma, c.p.c.), perché il Giudice potesse valutare l'opportunità di sospendere l'attività istruttoria posta in essere in forza della ricordata sentenza non definitiva e della contestuale ordinanza (cfr. verbale di udienza del 5/3/2019).

Dunque non può più essere messa in discussione in questa sede né la qualificazione come 'imballaggi' dei beni prodotti dalla convenuta né l'accertato obbligo della convenuta di aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998, con il

conseguente obbligo di formalizzare l'adesione a detto Consorzio e con i connessi richiamati obblighi informativi e contributivi.

In tema di vincolatività, anche per lo stesso Giudice che l'ha emessa, della sentenza non definitiva va ricordato che “... *il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione.* ...” (cfr. Cass. 6689/2012; Cass. 21258/2020), con la conseguenza che “... *le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa ...*” (cfr. Cass. 10067/2020).

In conclusione, stante l'esaurimento dei poteri decisorii per la parte della controversia definita con la sentenza non definitiva, questo Giudice, benché la sentenza non sia passata in giudicato, è ormai vincolato da quanto deciso in ordine sia alle questioni definite con la citata sentenza sia a quelle dalle prime dipendenti, che possono pertanto essere esaminate e decise solo sulla base della predetta sentenza non definitiva.

Allo stato non risulta che la sentenza non definitiva n. 22952/2018 sia stata riformata con sentenza passata in giudicato.

A questo punto, tenuto conto delle allegazioni e deduzioni della società convenuta e del terzo chiamato Polieco, si tratta di verificare se e in quali termini possa avere rilievo, ai fini del decidere, il richiamato il D.Lgs. 116/2020, che ha comportato la sostituzione (con decorrenza dal 26/9/2020) dell'art. 237 del D.Lgs. 152/2006 TUA, che, per quanto qui di interesse, al comma 8, prevede attualmente che “Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva”.

Preliminarmente si osserva che non è necessaria la rimessione della causa sul ruolo ex art. 101, 2° comma, c.p.c., in quanto tutte le parti, ivi compreso il consorzio attore (cfr. memoria conclusionale di replica), hanno abbondantemente argomentato sull'interpretazione (in generale) della predetta novella e sull'incidenza (in concreto) della stessa sull'odierna decisione, limitata alla determinazione del *quantum*.

Dunque, ribadito l'obbligo della convenuta di aderire al Conai e di versare il relativo contributo ambientale a partire dall'accertamento operato (luglio 1998), di cui alla sentenza

non definitiva che vincola ormai le parti sull'*an*, evidenzia il Giudice che, in questo giudizio, lo *ius superveniens* non possa incidere, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, sulla regolamentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali fra le parti, quali ormai accertati con la sentenza non definitiva.

Dunque, richiamato l'accertamento in ordine alla qualificazione dei beni prodotti e commercializzati dalla convenuta, la stessa, per quanto qui di interesse, è tenuta al versamento del contributo ambientale Conai dal luglio 1998.

Passando alla quantificazione del contributo dovuto a Conai, valgono le seguenti osservazioni.

In base agli ordinari principi processuali ogni onere allegatorio e probatorio grava sulla parte attrice, tenuta a provare l'esistenza degli elementi oggettivi che consentano la determinazione dei contributi rivendicati.

Nel caso di specie la parte attrice si è avvalsa dell'art. 210 c.p.c., quale strumento processuale finalizzato a consentirle di soddisfare il predetto onere probatorio.

La convenuta, come evidenziato nella ctu, ha provveduto all'incombente nei limiti del decennio di legge, non essendo tenuta alla conservazione della documentazione contabile e fiscale oltre i termini imposti dalla legge.

Dunque è stata riconosciuta, con l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., alla parte attrice la facoltà di provare il proprio credito e la stessa sopporta le conseguenze del mancato integrale raggiungimento della prova.

Al riguardo non pare possibile sopperire alla mancanza di prova documentale con il richiesto calcolo statistico-induttivo, in quanto, a differenza dei casi esaminati nei richiamati precedenti giurisprudenziali, in questo caso la convenuta non si è sottratta all'ordine di esibizione, ma di certo non può subire le conseguenze di un fatto -eliminazione della documentazione anteriore al decennio- consentito dalla legge.

Pertanto, alla luce delle osservazioni che seguono, l'istanza di parte attrice di rimessione della causa sul ruolo per detto incarico suppletivo al Ctu sarebbe inutile.

In base alle risultanze della ctu, è stato determinato in € 1.285.345,17 il contributo dovuto, in relazione alla commercializzazione di film protettivo, per il periodo dall'1/1/2008 (data a partire dalla quale si ha disponibilità delle fatture) al 24/7/2015 (data di introduzione del presente giudizio).

Pertanto nelle conclusioni richiamate all'udienza di p.c. parte attrice ha fatto espressamente rinvio alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, ove al capo E) era stato

chiesto di "... condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale dovuto per gli imballaggi importati e (o) prodotti e ceduti dal mese di luglio 1998 in poi nella somma di euro 547.085,49, dei quali euro 542.072,47 per il periodo 2012-2014 ed euro 5.013,02 per il periodo 2004-2011, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;...".

Dunque non può essere emessa una condanna per importo superiore a quello indicato nelle conclusioni definitivamente rassegnate dal Consorzio attore; pertanto, come anticipato, sarebbe inutile disporre l'integrazione della ctu, in quanto, pena il vizio di ultrapetizione, non può essere pronunciata condanna per una somma superiore a quella richiesta dall'attore e già sulla base dell'accertamento in relazione al minor periodo (2008-2015) la somma accertata è superiore a quella richiesta.

E' ben vero che nelle medesime conclusioni era stata inserita la formula "... o in quella maggiore o minore che sarà determinate in corso di causa ...", ma è di tutta evidenza che si tratta di una mera formula di stile; infatti se detta formula è plausibile e giustificabile nell'atto di citazione, nell'oggettiva incertezza di quello che possa essere lo svolgimento del processo (cfr. Cass. 2641/2006), non ha più senso una simile formula, da ritenere appunto una mera formula di stile, al momento della precisazione delle conclusioni, quando, come nel caso di specie, l'attività istruttoria svolta aveva determinato una ben precisa quantificazione dei contributi dovuti, quanto meno dal 2008 al 2015 (luglio).

Al riguardo va infatti ricordato che *"La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata"* (cfr. Cass. 12724/2016).

In conclusione si ha conferma che si sia in presenza, in sede di precisazione delle conclusioni e all'esito dell'attività istruttoria svolta, di una semplice formula di stile, che impedisce la condanna della convenuta per una somma superiore a quella formalmente indicata ed espressamente richiesta nelle conclusioni definitive, con il mero richiamo alle conclusioni rassegnate in citazione.

Dunque si deve prendere in considerazione la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di € 547.085,49, di cui asseritamente € 542.072,47 per contributi ambientali per il periodo 2012-2014 e asseritamente € 5.013,02 per contributi ambientali per il periodo 2004-2011.

In base alla ctu svolta nel corso del giudizio e le cui conclusioni sono pienamente condivise alla luce del corretto esame delle fatture disponibili -sul punto vale quanto detto- e in mancanza di errori di calcolo o di impostazione metodologica, si osserva che con riferimento agli anni 2012-2013 e 2014 risultano dovuti rispettivamente € 139.619,12, € 150.772,64 ed € 196.467,27 (cfr. allegato 5 alla ctu), importi inferiori nel complesso (€ 486.859,03) all'importo di € 542.072,47 richiesto dal Conai per il medesimo periodo 2012-2014.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni sulla vincolatività della domanda attorea, è necessario contenere la condanna nei limiti della domanda stessa ed è possibile riconoscere la minor somma di complessivi € 486.859,03 per gli anni 2012-2014, in quanto non vi è prova che per quegli anni fosse dovuta, a titolo di contributo ambientale Conai, una somma superiore a quella accertata dal Ctù.

Per quanto riguarda la pretesa di € 5.013,02 per contributi ambientali per il periodo 2004-2011, si osserva -da un lato- che sarebbe possibile in ipotesi l'esame della domanda solo a partire dall'anno 2008, in quanto il periodo esaminato dal Ctù è appunto 2008-luglio 2015, e -dall'altro- che in ogni caso non si hanno elementi per la ripartizione della pretesa attorea per ciascun anno compreso fra il 2004 e il 2011, così da poter prendere in considerazione, ai fini del raffronto con le risultanze della ctu, gli importi per contributo ambientale Conai richiesti per ogni singolo anno dal 2004 al 2011 e in particolare dal 2008 al 2011.

Benché si tratti di somme sicuramente ricomprese in quelle accertate come dovute dal Ctù -in ctù per il 2008 è previsto l'importo di € 153.756,50; per il 2009 di € 187.370,39; per il 2010 di € 221.967,56 e per il 2011 di € 88.957,70-, osserva peraltro il Giudice che non si è in grado di ripartire la somma di € 5.013,02 in relazione agli anni 2008-2011, oggetto di accertamento e di riscontro documentale da parte del Ctù; quindi nulla è possibile riconoscere, nei limiti della domanda attrice, per detti anni 2008-2011.

In conclusione la convenuta è quindi tenuta -e in tali termini va condannata- al pagamento dei contributi Conai per la complessiva somma di € 486.859,03 per gli anni 2012, 2013 e 2014, secondo gli importi anno per anno accertati dal Ctù: rispettivamente € 139.619,12, € 150.772,64 ed € 196.467,27.

Risulta conseguentemente assorbita, stante la vincolatività della domanda attrice, ogni questione in ordine alla debenza o meno del contributo, pari ad € 35.118,72, relativo agli “Altri prodotti”.

Nelle conclusioni da ultimo rassegnate la convenuta ha eccepito la prescrizione, che peraltro non era stata sollevata nella comparsa di risposta; quindi è inammissibile ogni eccezione, non rilevabile d’ufficio, tardivamente sollevata.

La convenuta è tenuta al pagamento, sugli importi dovuti per il 2012, per il 2013 e per il 2014 e precedentemente indicati, anche degli interessi moratori, previsti dal Regolamento consortile, dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.

Passando alla domanda svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato Polieco, si osserva che nelle conclusioni definitive la convenuta, riprendendo le conclusioni originariamente rassegnate in comparsa di risposta, ha chiesto, “... previo se del caso accertamento incidenter tantum dell’invalidità e/o inefficacia dell’atto di adesione di Polifilm Italia S.r.l. al Consorzio Polieco per assenza di qualsivoglia obbligo di legge ...” (cfr. conclusioni in epigrafe), la condanna di Polieco alla restituzione del contributo allo stesso versato, asseritamente per € 488.789,32 in linea capitale, dal maggio 1999 al luglio 2015 nonché a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole per danni e spese.

La prima domanda è fondata, in quanto, accertato con la ricordata sentenza non definitiva l’obbligo della convenuta di iscrizione a Conai in relazione alla tipologia di beni prodotti e commercializzati (imballaggi) fin dal luglio 1998, risulta conseguentemente non dovuta l’adesione, nello stesso arco temporale, al Polieco -adesione avvenuta in forza di un preteso, ma accertato come inesistente obbligo di legge- e quindi è meritevole di positivo accoglimento la domanda di restituzione dei contributi versati a Polieco, in quanto ne è venuta meno la causa.

Al riguardo invero, risultando, in base a valutazione incidentale, inesistenti i presupposti dell’adesione obbligatoria della convenuta a Polieco in relazione alla ricordata tipologia di beni prodotti e commercializzati, viene meno la causa del pagamento dei contributi a suo tempo versati a Polieco.

E’ ben vero -si potrebbe obiettare- che in ogni caso, sia pure anche solo in via di fatto, il terzo chiamato Polieco abbia reso dei servizi alla convenuta, ma, in difetto di formale domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta stessa, non è possibile esaminare eventuali profili di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

Nella ctu è stato precisato, in ordine appunto a “... quanto la convenuta abbia versato a titolo di contributo a Polieco ...”, che “... nello stesso allegato 5 viene specificato il contributo calcolato sulla base delle fatture emesse pari ad €. 143.557,71, tenendo in considerazione che l’adesione al Consorzio è avvenuta prima dell’1/1/2008, data di inizio conteggi per l’esistenza della documentazione contabile. ...”; quindi, premesse le superiori osservazioni sull’ambito dell’accertamento del Ctu, è dovuta la restituzione, quanto meno, della predetta somma di € 143.557,71, sempre in relazione al periodo 2008-luglio 2015, somma inferiore rispetto a quella richiesta nelle conclusioni.

A questo punto deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato.

Nel ribadire, come da giurisprudenza dell’Ufficio, che nel caso di pagamento dei contributi consortili dall’aderente al Consorzio la prescrizione è quinquennale (arg. ex Cass. 4283/2010; Cass. 26013/2014; Cass. 2180/2016), nel caso di domanda di ripetizione la prescrizione è quella ordinaria decennale.

Pertanto, poiché il conteggio del Ctu è avvenuto a partire dall’1/1/2008, non è maturata alcuna prescrizione in relazione alla data di notificazione al terzo dell’atto di chiamata e della comparsa di risposta, contenente appunto la domanda di restituzione del contributo Polieco.

In conclusione il terzo chiamato Polieco va condannato al pagamento, in favore della convenuta e a titolo di restituzione di indebito, della somma di € 143.557,71.

Trattandosi di indebito oggettivo e non emergendo, in difetto di conferente prova da parte della convenuta, la mala fede dell’*accipiens*, così da superare la presunzione di buona fede (art. 2033 c.c.), sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

In ordine al *dies a quo*, ossia la data della domanda, si ricorda che tradizionalmente per ‘domanda’ si faceva riferimento alla domanda giudiziale, ma di recente Cass. SU 15895/2019 ha invece evidenziato che “*in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l’espressione dal giorno della ‘domanda’, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.*”; si tratta di decisione che deve essere presa in debita considerazione, stante l’autorevolezza dell’organo giudicante e la condivisione dell’assunto.

Al riguardo, è poi condiviso l’insegnamento della Cassazione sul fatto che “*perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto*

obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tale idoneità abbiano quelle sollecitazioni fatte anche allo stesso debitore contenenti manifestazioni di giudizio senza carattere di intimazione o di espressa richiesta formale. ...” (cfr. Cass. 8988/2005; Cass. 15714/2018).

Nel caso di specie, in mancanza di formale atto di messa in mora precedente alla notificazione dell'atto di chiamata e della comparsa di risposta, contenente la domanda di restituzione, va presa in considerazione, come primo atto di messa in mora, la data (14 luglio 2015: cfr. comparsa conclusionale di Polieco) di detta notificazione, contenente anche l'indicazione della somma asseritamente da restituire; quindi gli interessi legali sono dovuti da detta data.

Non è invece accoglibile la domanda di manleva, in quanto non emerge, stante anche l'oggettiva complessità della materia e labilità dei confini fra le rispettive competenze dei due Consorzi -l'annoso contrasto giurisprudenziale fra i due Consorzi ne dà conferma-, che il Polieco possa aver colpevolmente determinato con la propria condotta l'adesione della convenuta al Polieco stesso anziché al Conai.

Per quanto riguarda la domanda di parte attrice ex art. 614 bis c.p.c., va ricordato che l'invocata misura sanzionatoria è stata introdotta dalla L. 69/2009, in materia appunto di 'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare'; in forza di tale articolo è previsto che “con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ...” (1° comma) e che “il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” (2° comma).

I presupposti per l'adottabilità della misura coercitiva (accessoria) in esame -si tratta di una vera e propria sanzione pecuniaria civile e la relativa richiesta non integra un capo autonomo di domanda soggetta alle preclusioni processuali- consistono nella necessità della

richiesta di parte e nella preesistenza di un provvedimento giudiziale di condanna ad una prestazione principale di fare infungibile o di non fare, pronunciato dal giudice di merito.

Chiaro il riferimento alla necessità dell'istanza della parte vittoriosa, con esclusione di ogni iniziativa d'ufficio, non vi sono sicuramente difficoltà interpretative per quanto riguarda l'ammissibilità di una tale condanna con la sentenza di condanna pronunciata in favore della parte istante.

Il citato art. 614 bis c.p.c. rimette al giudice un potere molto ampio di rigetto dell'istanza di applicazione della misura coercitiva accessoria in tutti i casi in cui "... ciò sia manifestamente iniquo ..."; quindi è necessaria una valutazione non solo dell'iniquità del provvedimento sanzionatorio, ma anche della manifesta iniquità del provvedimento stesso, ossia tale da far considerare la condanna *prima facie* ingiusta, in quanto in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

In dottrina è stato ritenuto che detto requisito sia riferito alla richiesta in sé e per sé considerata e non invece alla quantificazione della misura coercitiva, cui invero si riferisce il secondo comma del citato art. 614 bis c.p.c., con i parametri ivi indicati; in particolare è stata p.es. ritenuta non concedibile detta misura coercitiva accessoria nel caso di palese eccessività del sacrificio imposto al debitore rispetto all'entità e/o alla durata del suo inadempimento; nel caso in cui l'esecuzione della condanna principale implichi il fatto di un terzo, sul cui adempimento il debitore non possa incidere; nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che l'obbligato non potrà dare esecuzione spontanea al provvedimento di condanna principale per cause indipendenti dalla sua volontà; ecc..

Superato questo giudizio di ammissibilità, è rimessa al giudice la quantificazione della somma da porre a carico del debitore per spingerlo all'adempimento (cfr. art. 614 bis, 2° comma, c.p.c.: "Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile").

Inoltre, come risulta dal richiamato primo comma, la suddetta determinazione deve essere riferita ad "... ogni violazione o inosservanza successiva ..." ovvero ad "... ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ..."; quindi la sanzione può essere irrogata *una tantum* (come nell'ipotesi in cui si imponga un *facere* da compiersi una volta per tutte) ovvero può essere reiterata (come nel caso in cui si violi più volte un divieto).

Tanto premesso e richiamate le conclusioni cui si è pervenuti nella sentenza non definitiva sull'obbligo di adesione della convenuta al Conai, va adottata l'invocata misura

coercitiva e appare equo fissare in € 500,00 al mese, peraltro con decorrenza solo dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di adesione al Conai stesso, a decorrere -come detto- solo dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Va rigettata la domanda attorea di pubblicazione della sentenza sui quotidiani, in quanto non viene allegato e provato il danno che, in ipotesi, detta pubblicazione potrebbe eliminare o contribuire ad eliminare: in citazione si è solo genericamente parlato di alterazione della concorrenza con altre imprese in danno del sistema consortile, ma senza specifico approfondimento.

Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, l'assoluta oggettiva complessità della vicenda sostanziale e processuale comporta l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

Le spese di ctu, liquidate in corso di causa con decreto 15-16/4/2020, vanno definitivamente poste a carico delle parti per 1/3 ciascuna.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- vista la sentenza non definitiva n. 22952/2018, con cui è stato dichiarato che la convenuta Polifilm Italia S.r.l. era tenuta ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998 e che era tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi, condanna la convenuta medesima al pagamento, in favore dell'attore Conai, dei contributi ambientali per gli anni 2012, 2013 e 2014 nella misura rispettivamente di € 139.619,12, € 150.772,64 ed € 196.467,27, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
- fissa -ex art. 614 bis c.p.c.- in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di formalizzazione dell'adesione al Conai stesso;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- condanna il terzo chiamato Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (PolieCo) al pagamento, in favore della convenuta e a titolo di restituzione

di indebito, della somma di € 143.557,71, oltre agli interessi legali come indicato in motivazione;

- rigetta ogni altra domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti;
- pone definitivamente a carico delle parti per 1/3 ciascuna le spese di ctu, liquidate in corso di causa con decreto 15-16/4/2020 .

Così deciso a Roma, il 25/2/2021

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato